

INTRODUZIONE ALLA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA ed agli ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

secondo la disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Dott. Fabio Miccio

I SOGGETTI DEL CODICE DELLA CRISI

Il codice della crisi contiene rimedi per affrontare la situazione di crisi o di vera e propria insolvenza di una molteplicità di soggetti, anche molto diversi tra loro:



L'articolo 2 del CCII contiene le definizioni di alcuni dei soggetti interessati dalle varie procedure regolate dal codice della crisi (come quella di impresa minore, di consumatore, di società pubbliche, di grandi imprese); altre si traggono dal codice civile (come quella di imprenditore commerciale o agricolo)

- IMPRENDITORI COMMERCIALI SOGGETTI ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (c.d. «sopra soglia»)
- IMPRENDITORI COMMERCIALI NON SOGGETTI ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (MINORI, c.d. «sotto soglia»)
- SOCIETÀ PUBBLICHE
- GRANDI IMPRESE
- IMPRENDITORI AGRICOLI
- PROFESSIONISTI (ANCHE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O IN SOCIETÀ')
- ASSOCIAZIONI
- FONDAZIONI
- "START-UP INNOVATIVE" PREVISTE DAL D.L.179/2012 (PER I PRIMI CINQUE ANNI DALLA LORO COSTITUZIONE)
- CONSUMATORI

1) Prima fase: la qualificazione del soggetto in crisi

- Obiettivo: comprendere se il soggetto in crisi:

A) E' UN CONSUMATORE – IMPRESA
COMMERCIALE MINORE - IMPRESA
AGRICOLA

B) E' UNA IMPRESA COMMERCIALE SOGGETTA
A LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ART. 121 CCI)

La distinzione conserva una sua validità di fondo, anche se con il codice della crisi sono stati introdotti istituti che si applicano alle imprese commerciali **sia sopra che sotto soglia** (si tratta della composizione negoziata e del concordato semplificato) o sia alle imprese commerciali che agricole (la stessa composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione)

1.1) SE E' UN CONSUMATORE – IMPRESA COMMERCIALE MINORE - IMPRESA AGRICOLA

- **I MODI DI GESTIONE DELLA CRISI SONO:**

A) CONCORDATO STRAGIUDIZIALE;

B) PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO (diversa a seconda del soggetto coinvolto: art. 65 segg. La disciplina del sovraindebitamento è stata riportata all'interno del codice della crisi)

C) PER L'IMPRESA AGRICOLA PUO' UTILIZZARSI ANCHE L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 57 segg., compresi quelli ad efficacia estesa

Ratio di tale possibilità – atteso che l'impresa agricola, non essendo soggetta a liquidazione giudiziale, non può per definizione avere interesse a godere degli effetti protettivi civili e penali derivanti dall'omologazione – è quella di permettere all'impresa agricola di utilizzare lo strumento della transazione fiscale nonché delle fattispecie degli accordi ad efficacia estesa oggi previsti dal CCII.

D) COMPOSIZIONE NEGOZIATA SEGUITA EVENTUALMENTE DA CONCORDATO SEMPLIFICATO (per le **sole** imprese agricole e imprese commerciali minori , non anche per il consumatore)

- **SE LA CRISI NON E' GESTITA:**

A) il soggetto subirà una esecuzione individuale; in caso di esecuzione individuale il debito residuo rimasto eventualmente insoddisfatto all'esito della esecuzione resterà a suo carico e non potrà accedere al **beneficio della esdebitazione**

b) il soggetto subirà, su propria iniziativa o, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi, anche su ricorso di un creditore (art. 268) un procedimento di liquidazione controllata (in sostanza, potrà aprirsi una vera e propria liquidazione giudiziale – con terminologia più nota seppur non più vigente, un fallimento – sia pure con regole semplificate)

Questo rischio potrebbe incentivare un massiccio utilizzo degli strumenti di gestione della crisi sopra indicati

1.2) SE E' UN IMPRENDITORE COMMERCIALE ASSOGGETTABILE A LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

- L'ORDINAMENTO METTE A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA VARI PERCORSI DI GESTIONE DELLA CRISI DIVISIBILI IN:
 - A) NEGOZIALI (CONCORDATO STRAGIUDIZIALE, COMPOSIZIONE NEGOZIATA, ACCORDI IN ESECUZIONE DI PIANO ATTESTATO ex art. 56; ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ORDINARI ex art. 57)
 - B) IMPERATIVI (CONCORDATO PREVENTIVO ex art. 84 segg.; PIANI DI RISTRUTTURAZIONE, CONCORDATO PREVENTIVO SEMPLIFICATO A SEGUITO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA)
 - C) MISTI (ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA EX ART. 61 e 63 comma 2 bis);
- SE LA CRISI NON E' GESTITA IL SOGGETTO:
 - A) VIENE POSTO IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (SU INIZIATIVA DEI CREDITORI, DEL PUBBLICO MINISTERO O IN PROPRIO)
 - B) VIENE POSTO IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, SE DI GRANDI DIMENSIONI
 - C) IN ASSENZA DI INIZIATIVE SUB A) E B), SUBISCE UNA ESECUZIONE INDIVIDUALE

1.3) GESTIRE O NON GESTIRE LA CRISI DELL'IMPRESA COMMERCIALE ASSOGGETTABILE A LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

A) SE SI GESTISCE LA CRISI SEGUENDO UN PERCORSO NEGOZIALE O DI CONCORDATO PREVENTIVO O UN PERCORSO MISTO:

- Il debitore non subisce alcuno spossessamento e la sorte dell'azienda si fonda su di un piano predisposto da lui stesso.
- Il piano può comportare il passaggio dell'azienda in mani di terzi ma è il debitore a deciderlo e, a seconda del tipo di percorso, può anche scegliere il terzo acquirente.
- Sia che si segua un percorso negoziale o misto sia che si scelga la strada del concordato preventivo (ossia della procedura non negoziale) nelle more dello svolgimento della procedura e della realizzazione del piano la gestione ordinaria dell'azienda resta sempre in capo allo stesso debitore

B) SE SI VIENE POSTI IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (O IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NEL CASO DI IMPRESE COMMERCIALI DI RILEVANTI DIMENSIONI):

- Si ha un totale spossessamento (art. 142) dell'azienda o del patrimonio, azienda che viene gestita da un terzo (curatore o commissario) ed alienata (in continuità o previa chiusura dell'azienda) sulla base di un piano predisposto dal curatore o dal commissario. Il debitore resta estraneo e non può incidere sulle scelte degli organi della procedura.

2) Seconda fase: la scelta del percorso

La scelta del percorso di gestione della crisi dipende da due fattori:

- 1) La **GRAVITA'** della crisi;
- 2) L' **ATTEGGIAMENTO DEI CREDITORI** (ossia la volontà dei creditori di aderire o meno ad un progetto di ristrutturazione del debito proposto dal debitore).

ENTRAMBI dipendono dalla **tempestività** dell'emersione della crisi e della decisione di intervenire, agevolata dalle c.d. misura di allerta interna ed esterna della composizione negoziata.

2.1. Gravità della crisi: sintomi (giuridici)

- Presenza di protesti
- Ritardo nell'approvazione dei bilanci
- Presenza di decreti ingiuntivi
- Presenza di pignoramenti
- Presenza di iscrizioni ipotecarie
- Entità dell'indebitamento →
- Numero dei creditori

La normativa sulla composizione negoziata (come dettagliata sul punto dal D. Dirig. 28.9.21) ha introdotto un test di risanabilità al fine di comprendere in modo rapido ed immediato la gravità della situazione, approntando anche un programma informatico per la sua valutazione.

Il test in sintesi si traduce nel generare il rapporto tra un valore, al numeratore, costituito dal debito da ristrutturare ed altro valore, al denominatore, costituito dai flussi ordinari a servizio del debito determinati secondo il citato D. Dirig. 28.9.21.

I PERCORSI DI GESTIONE DELLA CRISI: SCHEMA DI SINTESI (dopo il decreto Insolvency)

Impresa commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale

Crisi non grave, gestibile attraverso accordi con alcuni/tutti i creditori e pagamento integrale degli altri

Insolvenza; crisi grave, gestibile solo imponendo a tutti i creditori (o ad una parte di essi) un sacrificio; crisi non grave ma mancanza di accordo con i creditori

Nb: la composizione negoziata non è una soluzione, è un luogo ove ricercarla

- 1) Concordato stragiudiziale
- 2) Composizione negoziata
- 3) Piano attestato (56)
- 4) Accordi di ristrutturazione ordinari (57)

- 1) Convenzione di moratoria (62)
- 2) Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ai creditori non aderenti (61 e 63 co. 2 bis)

- 1) Concordato preventivo (84 ss.)
- 2) Concordato semplificato (25 sexies) solo a seguito di procedura di composizione negoziata infruttuosamente esperita
- 3) Piani di ristrutturazione (64 bis ss.)

Alla base di tutti e quattro i percorsi vi è un **accordo** con i creditori: non è possibile imporre alcuna falcidia dei crediti senza il consenso del creditore falcidiato (PERCORSI **NEGOZIALI** DI GESTIONE della crisi)

Si tratta di PERCORSI DI GESTIONE **MISTI** ossia attraverso i quali è possibile, in forza pur sempre di un accordo con parte dei creditori, chiedere al Tribunale di imporre una dilazione nel caso della moratoria, o una determinata falcidia anche ai creditori non aderenti nel caso degli accordi, in presenza di determinati presupposti tra i quali la convenienza della soluzione rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (percorso **MISTO** di gestione della crisi)

Attraverso il concordato preventivo ed i piani di ristrutturazione è possibile **imporre** a **tutti** i creditori chirografari e, a determinate condizioni, anche ai privilegiati, una falcidia dei loro crediti sulla base del principio di maggioranza (che nel caso dei piani si avvicina all'unanimità) che si realizza attraverso il voto (PERCORSO DI GESTIONE **IMPERATIVO**). Nel semplificato è **omesso anche il voto**, in favore di una sola valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

I PERCORSI DI GESTIONE DELLA CRISI: SCHEMA DI SINTESI (dopo il decreto Insolvency)

Impresa commerciale **MINORE** (non assoggettabile a liquidazione giudiziale, c.d. sotto soglia)

RICORDA: l'impresa commerciale minore a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi è divenuta assoggettabile a liquidazione controllata, anche su ricorso del creditore (si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata e senza applicazione delle norme in tema di bancarotta)

Crisi non grave, gestibile attraverso accordi con alcuni/tutti i creditori e pagamento integrale degli altri

- 1) Concordato stragiudiziale
- 2) Composizione negoziata

Alla base dei due percorsi vi è un **accordo** con i creditori: non è possibile imporre alcuna falcidia dei crediti senza il consenso del creditore falcidiato (**PERCORSI NEGOZIALE** DI GESTIONE della crisi).

NON può utilizzare lo strumento del piano attestato ex art. 56 per inutilità (ha la finalità di ottenere l'esenzione dalla revocatoria e dalla contestazione dei reati di bancarotta, che presuppongono l'apertura della liquidazione giudiziale, cui l'imprenditore commerciale minore non è per legge assoggettabile).

NON può utilizzare lo strumenti degli accordi di ristrutturazione, per espressa esclusione dell'art. 57

Insolvenza; crisi grave, gestibile solo imponendo a tutti i creditori (o ad una parte di essi) un sacrificio; crisi non grave ma mancanza di accordo con i creditori

- 1) Convenzione di moratoria (62)

Si tratta di **PERCORSO DI GESTIONE MISTO** ossia attraverso il quale è possibile, in forza pur sempre di un accordo con parte dei creditori, imporre una dilazione, nel caso della moratoria, anche ai creditori non aderenti nel caso degli accordi, in presenza di determinati presupposti. L'intervento del Tribunale è solo eventuale (percorso **MISTO** di gestione della crisi)

- 1) Concordato semplificato (25 sexies) SOLO a seguito di procedura di composizione negoziata infruttuosamente esperita;
- 2) Procedura di sovraindebitamento del concordato minore (74 segg.)

Attraverso il **concordato semplificato ed il concordato minore** è possibile **imporre** a **tutti** i creditori chirografari e, a determinate condizioni, anche ai privilegiati, una falcidia dei loro crediti sulla base del principio di maggioranza. Nel semplificato è **omesso anche il voto**, in favore di una sola valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; nel concordato **minore** i creditori invece sono chiamati a votare

I PERCORSI DI GESTIONE DELLA CRISI: SCHEMA DI SINTESI (dopo il decreto Insolvency)

Impresa agricola

RICORDA: l'impresa agricola a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi è divenuta assoggettabile alla procedura di sovraindebitamento della **liquidazione controllata**, anche su ricorso del creditore (si tratta di una liquidazione giudiziale semplificata, senza applicazione delle norme in tema di bancarotta)

Crisi non grave, gestibile attraverso accordi con alcuni/tutti i creditori e pagamento integrale degli altri

- 1) Concordato stragiudiziale
- 2) Composizione negoziata
- 3) Accordi di ristrutturazione ordinari (57)

Alla base di tutti e tre i percorsi vi è un **accordo** con i creditori: non è possibile imporre alcuna falcidia dei crediti senza il consenso del creditore falcidiato (**PERCORSI NEGOZIALI** DI GESTIONE della crisi).

NON può utilizzare lo strumento del piano attestato ex art. 56 per inutilità (ha la finalità di ottenere l'esenzione dalla revocatoria e dalla contestazione dei reati di bancarotta, che presuppongono l'apertura della liquidazione giudiziale, cui l'imprenditore agricolo - minore o non minore - non è per legge assoggettabile).

Insolvenza; crisi grave, gestibile solo imponendo a tutti i creditori (o ad una parte di essi) un sacrificio; crisi non grave ma mancanza di accordo con i creditori

- 1) Convenzione di moratoria (62)
- 2) Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ai creditori non aderenti (61 e 63 co. 2 bis)

Si tratta di **PERCORSI DI GESTIONE MISTI** ossia attraverso i quali è possibile, in forza pur sempre di un accordo con parte dei creditori, chiedere al Tribunale di imporre una dilazione nel caso della moratoria, o una determinata falcidia anche ai creditori non aderenti nel caso degli accordi, in presenza di determinati presupposti tra i quali la convenienza della soluzione rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (percorso **MISTO** di gestione della crisi)

- 1) Concordato semplificato (25 sexies) SOLO a seguito di procedura di composizione negoziata infruttuosamente esperita;
- 2) Procedura di sovraindebitamento del concordato minore (74 segg.)

Attraverso il concordato semplificato ed il concordato minore è possibile **imporre** a **tutti** i creditori chirografari e, a determinate condizioni, anche ai privilegiati, una falcidia dei loro crediti sulla base del principio di maggioranza. Nel semplificato è **omesso anche il voto**, in favore di una sola valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; nel concordato **minore** i creditori invece sono chiamati a votare

2.2) I PERCORSI DI GESTIONE DELLA CRISI

L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE

PERCORSI NEGOZIALI (si fondano sul principio del consenso)



Nella progettazione di un **percorso negoziale** rileva la seguente fondamentale distinzione:



CREDITORI
ADERENTI

CREDITORI NON
ADERENTI

CONCORDATO PREVENTIVO
(si fonda sul principio della maggioranza)



Nella progettazione di un **concordato preventivo** rileva la seguente fondamentale distinzione



CREDITORI
PRIVILEGIATI

CREDITORI
CHIROGRAFARI

PERCORSI MISTI

(si fondano sul principio del consenso MA prevedono l'estensione della falcidia anche ad alcuni creditori non aderenti)



Si parte dalla distinzione tra creditori aderenti e non aderenti **MA**, per estendere la falcidia ai non aderenti, occorrerà considerare, ai fini del giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, anche la distinzione tra chirografari e privilegiati

2.3) I PERCORSI DI GESTIONE NEGOZIALE

LA SCELTA TRA CONCORDATO STRAGIUDIZIALE, PIANO EX ART. 56 E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ORDINARI EX ART. 57 CCII

TUTTI E TRE GLI STRUMENTI
HANNO LA MEDESIMA
STRUTTURA:

MA:

IL CONCORDATO STRAGIUDIZIALE

PIANO

PROGETTO DI RISANAMENTO
ECONOMICO AZIENDALE

COMPONENTE FINANZIARIA:
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
(CONTRATTO CON I CREDITORI)

IL PIANO ATTESTATO 56 CCII (che ha in più, rispetto al concordato stragiudiziale, l'attestazione di un professionista) E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ORDINARI 57 segg. CCII (che hanno in più l'attestazione e l'omologa del tribunale).

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa inoltre possono, in aggiunta, **imporre** il contenuto dell'accordo raggiunto con alcuni creditori anche agli altri.

NON ELIMINA, IN CASO DI SUCCESSIVO FALLIMENTO, IL RISCHIO CIVILE DI AZIONE REVOCATORIA DA PARTE DEL CURATORE E/O IL RISCHIO PENALE DI CONTESTAZIONE DEL REATO DI BANCAROTTA SUGLI ATTI ESECUTIVI DEL PIANO

ELIMINANO, IN CASO DI SUCCESSIVO FALLIMENTO, IL RISCHIO CIVILE DI AZIONE REVOCATORIA E/O PENALE DI CONTESTAZIONE DEL REATO DI BANCAROTTA SUGLI ATTI ESECUTIVI DEL PIANO O DEGLI ACCORDI (c.d. esenzione civile e penale) ¹³

COSTI

IL CONCORDATO STRAGIUDIZIALE HA I COSTI PER I PROFESSIONISTI CHE LO PREPARANO



GLI ACCORDI ESECUTIVI DI UN PIANO ATTESTATO 56 HANNO I COSTI PER I PROFESSIONISTI CHE LO PREPARANO E I COSTI PER L'ATTESTAZIONE




IL CONCORDATO PREVENTIVO HA I COSTI PER I PROFESSIONISTI CHE LO PREPARANO, I COSTI PER L'ATTESTAZIONE, I COSTI DEI PROFESSIONISTI CHE LO PRESENTANO E LO SEGUONO DURANTE IL PERCORSO GIUDIZIALE, I COSTI DI PROCEDURA



GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 57 SEGG. HANNO I COSTI PER I PROFESSIONISTI CHE LO PREPARANO, I COSTI PER L'ATTESTAZIONE, I COSTI DEI PROFESSIONISTI CHE LO PRESENTANO E LO SEGUONO DURANTE IL PERCORSO GIUDIZIALE

TEMPI

Per omologare un accordo di ristrutturazione: 3/6 mesi a seconda della presenza di opposizioni alla omologazione



TEMPI MEDI PER LA FASE
DAVANTI AL TRIBUNALE DAL
DEPOSITO DELLA DOMANDA

Per omologare un concordato preventivo: 12/18 mesi a seconda della durata della fase prenotativa e della presenza di opposizioni alla omologazione. Poi inizia la fase di esecuzione

Gli accordi di ristrutturazione

(art. 57 segg. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Dott. Fabio Miccio

1. GLI ACCORDI NEL RD 267/1942 (ART. 182 BIS) sino al dicembre 2020

HANNO NATURA NEGOZIALE




VALUTAZIONE COMPLESSIVA:
SONO STATI UTILIZZATI POCO E SOLO QUANDO SERVE CONCLUDERE UNA TRANSAZIONE FISCALE O UN 182 SEPTIES.
SONO RIMASTI «SCHIACCIATI» TRA PIANO ATTESTATO E CONCORDATO PREVENTIVO



SIGNIFICA CHE NON POSSONO MAI IMPORRE UNA QUALSIVOGLIA LIMITAZIONE AD UN CREDITORE NON ADERENTE (FATTA SALVA UNA MORATORIA DI 120 GIORNI PREVISTA IN VIA GENERALE)



ECCEZIONE: ART. 182 SEPTIES, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE **IMPOSTO** AI CREDITORI BANCARI NON ADERENTI.




ESEMPIO DI 182 SEPTIES

Quanto alla vantaggiosità, si è dedotto che la prosecuzione nelle commesse in corso – garantita dalla prosecuzione del sostegno del ceto bancario – permette di raggiungere risultati maggiori di quelli ritraibili da una liquidazione fallimentare. Premessa l'omogeneità delle posizioni trattandosi di crediti bancari, ritiene il Collegio di poter disporre l'estensione, e ciò non solo per le ragioni dedotte dalla ricorrente nel ricorso e nelle note aggiuntive, ma anche in considerazione: a) del fatto che il 99,46 % dei creditori bancari hanno aderito, e ciò (oltre a superare la soglia di legge del 75%) evidenzia una pressoché unanime considerazione di vantaggiosità dell'accordo; b) che l'entità del credito di MPS, non solo in termini percentuali ma, soprattutto, in valori assoluti (euro 71.000,00) è modestissima. L'accordo può, dunque essere omologato.

P.Q.M.

- a) omologa l'accordo di ristrutturazione presentato dalla società [REDACTED] con sede in Roma, via Via della [REDACTED];
 - b) estende gli effetti dell'accordo omologato anche al creditore [REDACTED];
 - c) manda alla cancelleria per gli adempimenti successivi.
- Roma, 10.1.2016

Il Presidente



GLI ACCORDI NEL CCII

SI SCOMPONGONO IN PIU' MODELLI



ALCUNI DI QUESTI MODELLI PERDONO PARTE DELLA NATURA NEGOZIALE, NEL SENSO CHE PERMETTONO DI FALCIDIARE ANCHE CREDITORI ESTRANEI ALL'ACCORDO



IN BUONA SOSTANZA L'ECCEZIONE DEL MODELLO DEGLI ACCORDI EX ART. 182 SEPTIES E' DIVENTATA IL MODELLO PRINCIPALE DEL NUOVO ISTITUTO



OGGI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE **SI AVVICINANO AL CONCORDATO** QUANTO ALLA POSSIBILITA' DI FALCIDIARE I CREDITORI ANCHE SENZA IL LORO CONSENSO, ED ADDIRITTURA IN UN CERTO SENSO **VANNO OLTRE IL CONCORDATO** PERMETTENDO LA FALCIDIA SENZA ALCUNA VOTAZIONE MA IN BASE AD UNA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA FATTA DAL TRIBUNALE

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE: la struttura

1. LA DOMANDA

Si tratta della domanda rivestita della forma del ricorso, col quale si chiede al Tribunale di omologare gli accordi

2. GLI ACCORDI

L'espressione «accordi di ristrutturazione» pone l'accento su uno degli atti che compongono la fattispecie, quello delle intese con i creditori aventi ad oggetto la ristrutturazione del debito (ciò non toglie che vi sono da preparare anche gli altri due)

Si tratta del piano economico – finanziario, da redigere secondo le modalità indicate dall'art. 56, nel quale si inseriscono gli accordi


3. IL PIANO

IL REQUISITO SOGGETTIVO per chiedere l'omologa di un accordo di ristrutturazione

Art. 57

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, **anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore**, in stato di crisi o insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.

POSSONO FARE
DOMANDA DI
OMOLOGA DI
ACCORDI DI
RISTRUTTURAZIONE



1) gli **imprenditori commerciali** che **non sono imprese minori**, comprese tra essi le **società pubbliche** di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (artt. 1, 2 lett. d) e f), 85 e 121);
2) Gli **imprenditori agricoli**



Sono imprese minori quelle che hanno **congiuntamente** (art. 2)



Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad **euro duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Debiti anche non scaduti non superiori ad **euro 500.000,00**

**IL REQUISITO OGGETTIVO
per fare domanda di
omologa di accordi di
ristrutturazione (57)**

- Concetto di stato di crisi ed insolvenza

PER PROPORRE DOMANDA DI
OMOLOGA L'IMPRENDITORE
DEVE TROVARSI IN STATO DI
CRISI O INSOLVENZA



**Art. 2
Definizioni**

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) **“crisi”**: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) **“insolvenza”**: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2018, n. 2810:
L'insolvenza coincide con uno «stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio».

LA DOMANDA DI OMOLOGA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE PUO' ESSERE:

PRENOTATIVA, ossia **con riserva** di depositare accordi, piano, attestazione di veridicità dei dati e fattibilità del piano e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1 (art. 44, comma 1 lett. a)

La domanda prenotativa va accompagnata (art. 39 comma 3, 44 comma 1 e 120 bis) :

- dai bilanci degli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi;
- dall'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 va depositata al momento dell'integrazione (art. 39 comma 3);
- dalla delibera o determina dell'amministratore o del cda nelle forme del verbale notarile (120 bis);
- dall'iscrizione della delibera o determina nel registro delle imprese

Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis (occorre che la decisione risulti da «verbale redatto da notaio..depositata ed iscritta nel registro delle imprese»).

La forma del verbale notarile occorre dunque per la sola decisione di presentare domanda, e non anche per la determinazione del contenuto del piano (cfr. rel. Acc. Art. 120 bis)

LA DOMANDA DI OMOLOGA/ 5

PIENA, ossia subito corredata da:

- 1) accordi e piano;
- 2) attestazione del professionista;
- 3) documentazione (art. 39 comma 1)

Il Tribunale stabilisce con lo stesso decreto gli obblighi informativi periodici (44 co.1 lett. c) e nomina il commissario giudiziale (lett. b); dispone il versamento, in un termine perentorio non superiore a 10 giorni, di una somma per le spese di procedura (art. 44, comma 1, lett. d) nella misura necessaria sino alla scadenza del termine assegnato.

Anche questi termini non sono soggetti a sospensione feriale (art. 44, comma 3)

Il Tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni (art. 44 comma 1 lett. a) per l'integrazione. I termini non sono soggetti a sospensione feriale (art. 44 comma 3)

IL PROFILO DEGLI ACCORDI

LE DIFFERENTI TIPOLOGIE (MODELLI) DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

1. GLI ACCORDI
«ORDINARI»
(ART. 57)

2. GLI ACORDI
«ORDINARI» CON
PROPOSTA DI
SODDISFACIMENTO
IMPOSTA ALL'ERARIO
(ART. 63 COMMA 2 bis)



5. LA CONVENZIONE DI
MORATORIA
(ART. 62)

4. GLI ACCORDI «AD
EFFICACIA ESTESA»
VERSO LE BANCHE (ART.
61)

3. GLI ACCORDI «AD
EFFICACIA ESTESA AI
CREDITORI NON ADERENTI
DELLA STESSA CLASSE»
(ART. 61)

Il contenuto degli accordi

La norma (art. 57) nulla dice al riguardo, e dunque il contenuto degli accordi può essere il più vario (ed anche differenziato tra i creditori).

Gli accordi possono avere anche una finalità esclusivamente liquidatoria, ossia escludendo la continuazione dell'attività.



A titolo di esempio: remissione parziale del debito; costituzione di garanzia; riscadenzamento del debito; concessione di nuova finanza; conversione di credito in capitale della società debitrice

Secondo l'art. 57 co. 2 «gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l'esecuzione»

1. GLI ACCORDI «ORDINARI» : LA NORMA (57)

Art. 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39 commi 1 e 3.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
 - a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
 - b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

1. GLI ACCORDI «ORDINARI» (Art. 57 segg. CCII)

DEVONO INTERVENIRE CON CREDITORI CHE RAPPRESENTANO ALMENO IL 60% DEI CREDITI (art. 57) E DEVONO ESSERE OMOLOGATI EX ART. 44



PERCENTUALE RIDOTTA AL 30% SE IL DEBITORE (ART. 60) :

- 1) NON HA CHIESTO LA MORATORIA DEI 120 GIORNI VERSO GLI ESTRANEI;
- 2) NON HA CHIESTO E RINUNCI A CHIEDERE MISURE PROTETTIVE (sospensione azioni esecutive)



DEVONO ESSERE IDONEI AD ASSICURARE IL PAGAMENTO DEI CREDITORI ESTRANEI :


- ENTRO 120 GIORNI DALL'OMOLOGAZIONE PER I DEBITI SCADUTI A QUELLA DATA
- ENTRO 120 GIORNI DALLA SCADENZA PER I DEBITI A SCADERE (art. 57 comma 3)

SI TRATTA DELL'UNICO PROFILO «AUTORITATIVO» OSSIA NON NEGOZIALE DEGLI ACCORDI ORDINARI: UNA MORATORIA EX LEGE AL FINE DI TENER CONTO DEI TEMPI DI PROCEDURA


Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità (deve intendersi, economica e giuridica) del piano, nonché l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3 (art. 57 comma 4)

1.1 LA TRANSAZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (63)


IN QUALUNQUE TIPOLOGIA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, LA TRATTATIVA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA POSIZIONE PUO' RIGUARDARE ANCHE L'ERARIO E GLI ENTI PREVIDENZIALI



SI PUO' PROPORRE IL PAGAMENTO PARZIALE ED ANCHE DILAZIONATO DEI TRIBUTI E DEI RELATIVI ACCESSORI AMMINISTRATI DALLE AGENZIE FISCALI, NONCHE' DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IN TALI CASI L'ATTESTAZIONE DEVE RIGUARDARE ANCHE LA CONVENIENZA DEL TRATTAMENTO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (63 CO. 1). FERMA LA REGOLA DELLA CONVENIENZA, NEL RESTO IL CONTENUTO DELL'ACCORDO E' LIBERAMENTE DETERMINABILE DALLE PARTI.



L' ADESIONE E' ESPRESSA DAI SOGGETTI INDICATI DALL' ART. 63, co. 2. LA TRANSAZIONE SI RISOLVE DI DIRITTO SE IL DEBITORE NON ESEGUE INTEGRALMENTE ENTRO 60 GIORNI DALLE SCADENZA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (63 co. 3)



LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE E' DEPOSITATA, INSIEME ALLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 57, 60 E 61, PRESSO IL COMPETENTE AGENTE DELLA RISCOSSIONE E ALL'UFFICIO COMPETENTE SULLA BASE DELL'ULTIMO DOMICILIO FISCALE DEL DEBITORE. Va accompagnata con la dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 che la documentazione rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riferimento alle poste attive

1.2 GLI «STEP» DI PREPARAZIONE DI UN ACCORDO «ORDINARIO»


1- SI RAGGIUNGONO LE INTESE CON I CREDITORI ADERENTI, COMPRESO L'ERARIO IN SEDE DI TRANSAZIONE FISCALE (SALVO PRESENTARE DOMANDA PRENOTATIVA, NEL QUAL CASO GLI ACCORDI SI POSSONO CONCLUDERE IN PENDENZA DEL TERMINE)



2- SI DEPOSITA IL RICORSO PER L'OMOLOGA IN TRIBUNALE, CORREDATO DA ACCORDI, PIANO, ATTESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE (SE SI TRATTA DI DOMANDA PRENOTATIVA, GLI ATTI A CORREDO VERRANNO DEPOSITATI NEL TERMINE CONCESSO DAL TRIBUNALE)



4- IL TRIBUNALE, DECISE LE OPPOSIZIONI, PROVVEDE SULL'OMOLOGAZIONE SENTITO IL COMMISSARIO SE NOMINATO



3- IL TRIBUNALE ATTENDE CHE DECORRA IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA ISCRIZIONE DEGLI ACCORDI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER EVENTUALI OPPOSIZIONI (ART. 48 CO. 4).

La norma si applica quando l'adesione dell'erario o degli enti previdenziali, in ragione dell'ammontare dei suoi crediti, è necessaria per il raggiungimento delle soglie del 60% (art. 57) o del 30 % (art. 60)

2 PRESUPPOSTI

Quando la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (= liquidazione giudiziale) OSSIA rispetto al maggior valore tra il ricavato dalla vendita atomistica dei beni e il ricavato della vendita dell'azienda

In via «ordinaria» l'erario si troverebbe in una delle seguenti condizioni:

- 1) o è creditore aderente agli accordi, e dunque ha accettato le compromissioni del credito;
- 2) o è non aderente, e dovrebbe essere pagato per l'intero ed alle scadenze (a parte la moratoria di 120 giorni)

2.1 GLI ACCORDI «ORDINARI» CON PROPOSTA DI SODDISFACIMENTO IMPOSTA ALL'ERARIO (art. 63 comma 2 bis e 57 segg. CCII)

Art. 63 comma 2 bis

2 bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori delle forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

L'EVENTUALE ADESIONE DELL'ERARIO DEVE INTERVENIRE ENTRO 90 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE (63 CO. 2)

La ratio è superare la ritrosia dell'a.f. ad assumersi la responsabilità di aderire ad accordi di ristrutturazione

Nel caso del 63 comma 2 bis invece, l'erario non ha aderito all'accordo e purtuttavia subirà le falcidie contenute nella proposta a lui indirizzata

2.2 GLI ACCORDI «ORDINARI» CON PROPOSTA DI SODDISFACIMENTO IMPOSTA ALL'ERARIO (art. 63 comma 2 bis e 57 segg. CCII)


OSSERVAZIONE:



E' impossibile di fatto realizzare questo schema senza finanza esterna, perchè:



Negli accordi di ristrutturazione vi sono creditori estranei (spesso chirografari) pagati per intero ed entro 120 giorni dall'omologa



Il credito erariale o contributivo è privilegiato nella liquidazione giudiziale



Pertanto di fatto è impossibile, con le sole risorse interne, pagare per intero un chirografo e fare una proposta all'erario o all'ente previdenziale che sia più conveniente di quanto prenderebbe nella liquidazione giudiziale



l'omologa dell'accordo di ristrutturazione in assenza dell'adesione può avvenire solo se la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria



Quindi eventuali risorse interne (beni, crediti....) andrebbero, nella liquidazione, prima all'erario e poi ai chirografari

2.3 GLI «STEP» DI PREPARAZIONE DI UN ACCORDO «ORDINARIO» CON PROPOSTA IMPOSTA ALL'ERARIO

1- SI NEGOZIANO LE INTESE CON I CREDITORI ADERENTI. SI SOTTOPONE ALL'ERARIO LA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE, NEI MODI DI CUI ALL'ART. 63, LASCIANDO CHE TRASCORRA IL TERMINE DI 90 GIORNI PER L'EVENTUALE ADESIONE (SALVO PRESENTARE DOMANDA PRENOTATIVA, NEL QUAL CASO GLI ACCORDI SI POSSONO CONCLUDERE IN PENDENZA DEL TERMINE CONCESSO DAL TRIBUNALE, COME ANCHE IL TERMINE PER L'ADESIONE DELL'ERARIO POTRA' SCADERE SEMPRE IN PENDENZA DEL PREDETTO TERMINE)



2- SI DEPOSITA IL RICORSO PER L'OMOLOGA IN TRIBUNALE, CORREDATO DA ACCORDI, PIANO, ATTESTAZIONE E DOCUMENTAZIONE CHIEDENDO CHE LA PROPOSTA FATTA ALL'ERARIO E NON ACCETTATA VENGA A QUEST'ULTIMO IMPOSTA (SE SI TRATTA DI RICORSO PRENOTATIVO, GLI ATTI A CORREDO VERRANNO DEPOSITATI NEL TERMINE CONCESSO DAL TRIBUNALE)



4 - IL TRIBUNALE, DECISE LE OPPOSIZIONI, PROVVEDE SULL'OMOLOGAZIONE (COMPRESA LA RICHIESTA DI IMPOSIZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ERARIO ex 63 comma 2 bis)



3- SI ATTENDE CHE DECORRA IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA ISCRIZIONE DEGLI ACCORDI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER EVENTUALI OPPOSIZIONI, SE DEL CASO ANCHE DELL'ERARIO (ART. 48 CO. 4).

3.1 GLI ACCORDI «AD EFFICACIA ESTESA» AI NON ADERENTI DELLA STESSA CLASSE: LA NORMA (Art. 61)

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
 - a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
 - b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;
 - c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
 - d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
 - e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

3.2 GLI ACCORDI «AD EFFICACIA ESTESA» AI NON ADERENTI DELLA STESSA CLASSE (ART. 61 CCII)

SONO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI «ORDINARI» IN QUANTO NON DEROGATA DALL'ART. 61

Si tratta della estensione ai creditori anche non finanziari non aderenti appartenenti ad una classe del principio dettato dal vecchio art. 182-septies l.f. per i soli creditori finanziari

1. Si può chiedere di estendere l'accordo non verso singoli creditori a piacere, ma solo verso i creditori appartenenti alla medesima classe (61 co. 1)

2. Gli aderenti devono rappresentare almeno il 75% dei crediti della classe (61 co. 2 lett. c)

3. IL PIANO DEVE ESSERE **IN CONTINUITA'** DIRETTA O INDIRETTA' ai sensi dell'art. 84 (61 co. 2 lett. b)

Presupposti:
(ART. 61)

4. Il debitore deve avere notificato l'accordo, la domanda di omologa ed i documenti allegati a tutti i creditori verso i quali chiede di estendere l'accordo (art. 61 co. 2 lett. e)

5. TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA CLASSE DEVONO ESSERE STATI INFORMATI E POSTI IN CONDIZIONE DI PARTECIPARE ALLE TRATTATIVE (art. 61 co. 2 lett. a)

6. i creditori «estesi» devono essere soddisfatti non meno che in una liquidazione giudiziale e ad essi non può essere estesa alcuna nuova prestazione (61 co. 2 lett. d; 61 co. 4)

7. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione dell'accordo e della domanda di omologazione (ART. 61 CO. 3).

3.3 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

La posizione della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 16.4.2018 n. 9378)



La verifica dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe.



La proposta che preveda una suddivisione in classi deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti :

- a) **dall'omogeneità delle posizioni giuridiche** (che riguardano la natura del credito (es, per i crediti finanziari: mutuo; scoperto di conto corrente) le sue qualità intrinseche (credito a breve, medio o lungo termine) il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo);
- b) **dall'omogeneità degli interessi economici** (crediti c.d. strategici, ossia di soggetti interessati alla prosecuzione del rapporto con l'imprenditore in crisi; crediti di entità omogenea rispetto all'indebitamento complessivo, come i «piccoli» creditori)

4. GLI ACCORDI «AD EFFICACIA ESTESA» AI NON ADERENTI DELLA STESSA CLASSE DI BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI (ART. 61 comma 5)

Art. 61

....

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari **in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo**, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Presupposto: l'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari **in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo**.

Nel silenzio della norma, devono ritenersi applicabili le altre disposizioni dell'art. 61 nonché le norme generali di disciplina dell'istituto (art. 57, 58 e 59)


IL PIANO PUO' ANCHE NON ESSERE IN CONTINUITA' (non opera la condizione del comma 2 lett. b)



In pratica la norma serve solo a rendere applicabile l'accordo che coinvolge creditori bancari anche al caso di **assenza di continuità aziendale**

ACCORDI ESTESI AI NON ADERENTI E ACCORDI CON PROPOSTA IMPOSTA ALL'ERARIO SONO COMPATIBILI ?

NON VI E' MOTIVO PER RITENERE CHE LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO GLI ACCORDI AD EFFICACIA ESTESA E GLI ACCORDI CON PROPOSTA IMPOSTA ALL'ERARIO SIANO INCOMPATIBILI



QUESTO VUOL DIRE CHE SI PUO' PROPORRE RICORSO PER OMOLOGA DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CHE PREVEDA CONTEMPORANEAMENTE :

- 1) SIA L'ESTENSIONE DEGLI EFFETTI AI SOGGETTI NON ADERENTI ED APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE;
- 2) SIA LA RICHIESTA DI IMPORRE, CON L'OMOLOGAZIONE, IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA ALL'ERARIO

5.1 LA CONVENZIONE DI MORATORIA «AD EFFICACIA ESTESA» AI NON ADERENTI DELLA STESSA CLASSE



**E' una applicazione dei
principi degli accordi di
ristrutturazione ad efficacia
estesa all'ipotesi di moratoria**

Art. 62 Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto **la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito**, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, **è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.**
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
 - a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
 - b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
 - c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
 - d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.

5.2 LA CONVENZIONE DI MORATORIA «AD EFFICACIA ESTESA» AI NON ADERENTI DELLA STESSA CLASSE

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la **dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito**, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, **è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.**



E' una applicazione dei principi degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa all'ipotesi di moratoria

5.3 LA CONVENZIONE DI MORATORIA «AD EFFICACIA ESTESA» AI NON ADERENTI DELLA STESSA CLASSE

N.B. : Si può chiedere di estendere la moratoria non verso singoli creditori a piacere, ma solo verso i creditori appartenenti alla medesima categoria individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici

Tutti gli appartenenti alla medesima categoria devono essere stati informati e posti in condizione di partecipare alle trattative ed avere ricevuto informazioni adeguate sulla condizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione ed i suoi effetti.

I creditori aderenti alla moratoria che si chiede venga esteso anche ai non aderenti appartenenti alla medesima categoria devono rappresentare almeno il 75% dei crediti della categoria (fermo restando che uno stesso creditore può essere titolare di crediti inseriti in più categorie)

**Presupposti:
(ART. 62 CCII)**

Il debitore deve avere comunicato notificato la convenzione, la relazione del professionista mediante raccomandata a/r o al domicilio digitale. Entro trenta giorni può essere proposta opposizione


Deve ritenersi che, trattandosi di semplice moratoria, l'accordo (rectius, il piano) debba prevedere la prosecuzione dell'attività di impresa, in via diretta o indiretta. La norma tuttavia non lo dice espressamente

Vi siano concrete prospettive che i non aderenti vengano soddisfatti in misura non inferiore ad una eventuale liquidazione giudiziale (62 co. 2 lett. c)

un professionista indipendente deve avere attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c)

5.4 LA CONVENZIONE DI MORATORIA «AD EFFICACIA ESTESA» AI NON ADERENTI DELLA STESSA CLASSE

L'intervento
del Tribunale



Sino ad oggi la convenzione di moratoria ha avuto una utilizzazione assai modesta, probabilmente per la insufficienza di una semplice moratoria a risolvere le cause della crisi e la preferenza verso istituti più incisivi come il concordato

la convenzione di moratoria ha natura ordinariamente extraprocessuale, non essendo prevista di regola l'omologa del Tribunale; è contemplato un intervento eventuale del tribunale qualora i creditori non aderenti alla convenzione di moratoria propongano opposizione avverso la comunicazione, entro trenta giorni dalla stessa (62 co 5 e 6)

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA: IL «SORPASSO» SUL CONCORDATO PREVENTIVO



OGGI GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE SI AVVICINANO AL CONCORDATO QUANTO ALLA POSSIBILITA' DI FALCIDIARE I CREDITORI ANCHE SENZA IL LORO CONSENSO, ED ADDIRITTURA VANNO OLTRE IL CONCORDATO PERMETTENDO LA FALCIDIA SENZA ALCUNA VOTAZIONE MA IN BASE AD UNA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA FATTA DAL TRIBUNALE (come possibile in realtà nel concordato semplificato)

IL PROFILO DEL PIANO

IL PIANO DEVE ESSERE REDATTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELL'ARTICOLO 56 E AD ESSO VANNO ALLEGATI I DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 39 (57 CO.2)



Art. 56 comma 2

...

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e dell'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- d) gli apporti di finanza nuova;
- e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
- f) Il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.



Fa eccezione il piano ad efficacia estesa a creditori non bancari, che deve essere in continuità (diretta o indiretta)



IL PIANO PUO' ESSERE SIA IN CONTINUITA' CHE LIQUIDATORIO

EFFETTI DELL'ACCORDO OMOLOGATO

2- ESTENSIONE DELL' ACCORDO AI CREDITORI NON ADERENTI E/O IMPOSIZIONE DELLA PROPOSTA ALL'ERARIO (SE RICHIESTO E SE DISPOSTO DAL DECRETO DI OMOLOGA)

1- RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO CON I CREDITORI ADERENTI (i singoli accordi di regola hanno la condizione sospensiva dell'omologa)

3- NON REVOCABILITA' (sia in sede di revocatoria fallimentare che ordinaria) DI ATTI, PAGAMENTI E GARANZIE ESECUTIVE DELL' ACCORDO (166 co. 3 lett. e) e 284 per l'accordo di gruppo)

NB: si rammenta il disposto dell'art. 58 in caso di modifiche sostanziali del piano prima o dopo l'omologazione

4- ESENZIONE PENALE DAI REATI DI BANCAROTTA PER LE OPERAZIONI ESECUTIVE DELL' ACCORDO (324)

EFFETTI DELL'ACCORDO OMOLOGATO sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili

```
graph LR; A[Articolo 59 del CCII] --> B[Ai creditori che hanno aderito agli accordi si applica l'art. 1239 c.c. (la remissione da loro accordata al debitore principale libera in egual misura i fideiussori)]; A --> C[Invece ai creditori c.d. estesi (ossia quelli che non pur non avendo aderito subiscono autoritativamente gli effetti degli accordi) NON si applica l'articolo 1239 c.c., ma conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati]; A --> D[Ai soci illimitatamente responsabili della società sono estesi, salvo patto contrario, gli effetti dell'accordo concluso con la società; se però hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo (ossia non in quanto soci, ma in quanto garanti in forza di specifico titolo).];
```

Ai creditori che hanno aderito agli accordi si applica l'art. 1239 c.c. (la remissione da loro accordata al debitore principale libera in egual misura i fideiussori)

Articolo 59 del CCII

Invece ai creditori c.d. estesi (ossia quelli che non pur non avendo aderito subiscono autoritativamente gli effetti degli accordi) NON si applica l'articolo 1239 c.c., ma conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati

Ai soci illimitatamente responsabili della società sono estesi, salvo patto contrario, gli effetti dell'accordo concluso con la società; se però hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo (ossia non in quanto soci, ma in quanto garanti in forza di specifico titolo).

I reati «fallimentari» e gli accordi di ristrutturazione

Agli atti **esecutivi** di un accordo di ristrutturazione (quale esso sia) non si applicano le norme penali sui reati fallimentari

Art. 324

Le disposizioni di cui all'articolo 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione di un piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'art. 80...



Ma le norme sui reati di bancarotta sono applicabili agli atti che **precedono** l'accordo o che sono posti in essere prima dell'omologazione ?



In passato no **MA OGGI:**
341 u.c.

Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63 comma 2 bis si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, lettere a) b) e d).



Quindi solo gli accordi 182 bis «**ordinari**» restano completamente non soggetti alle norme sui reati fallimentari

In particolare (in forza del richiamo al secondo comma, lettera a) divengono applicabili gli articoli 329 e 330 che a loro volta richiamano gli articoli 322 e 323, ossia le norme istitutive dei reati di bancarotta

L'art. 322 co. 3 prevede il reato di bancarotta fraudolenta; il 323 il reato di bancarotta semplice